

1° ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

REGOLAMENTO
D'ISTITUTO





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

1° ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Via Pozzo S. Paolo s.n.c. 03025 Monte San Giovanni Campano (FR)

Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Il 1° Istituto Comprensivo di Monte San Giovanni Campano, nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture e nei suoi contenuti programmatici, è diretto al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli **n.1, 2, 3, 8, 13, 19, 21, 33, e 34 della Costituzione Italiana.**

Il servizio scolastico è erogato senza alcune discriminazioni per motivi di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Per questo il nostro Istituto assume come **finalità** del Progetto Educativo:

- La **CENTRALITA' DELLA PERSONA** che apprende, tenendo conto della sua identità, delle sue aspirazioni, delle sue capacità e delle sue fragilità;
- La **FORMAZIONE DI CITTADINI** italiani che siano nello stesso tempo dell'Europa e del mondo;
- **L'UNITARIETA' DEI SAPERI** per delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo.

In una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità, ogni persona è soggetta ad una pluralità di stimoli culturali provenienti da diverse agenzie di socializzazione che interagiscono con il soggetto-persona. Una varietà di stimoli che permettono di far acquisire a bambini ed adolescenti esperienze di formazione

talvolta frammentarie e di carattere episodico. E' per questo che la scuola non può e non deve rinunciare al suo compito di promuovere il successo formativo di ogni singolo alunno e di realizzare il **PROGETTO DI VITA** di ognuno nel **pieno rispetto delle differenze di tutti e di ciascuno**. La scuola, pertanto, deve fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta.

FINALITA'

Le finalità del regolamento sono quelle di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita scolastica, regolare e favorire i momenti d'incontro fra le varie componenti della scuola (Consiglio d'Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, GLI, GLH operativi, commissioni interne, rapporti scuola-famiglia) ed attuare una reale gestione unitaria.

Art. 1 VIGILANZA DEGLI ALUNNI (Ingresso, permanenza, uscita dalla scuola)

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi accompagnandoli fino all'ingresso principale.

Tale azione è coadiuvata dai collaboratori scolastici (art. 42 comma 5, C.C.N.L.)

1. E' vietato l'accesso degli alunni nei locali interni alla scuola prima del suono della campana;
2. Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante;
3. Gli alunni che si recano in palestra, in aule speciali, in laboratori, devono essere accompagnati dall'insegnante della disciplina;
4. Nei cambi d'ora ordinari gli insegnanti provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non sorveglianza delle classi;
5. Durante le ore di lezione si lascerà uscire un solo alunno alla volta per recarsi in bagno. E' vietata, tranne in casi eccezionali, l'uscita nella prima e ultima ora di lezione; gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno essere accompagnati dal personale ausiliario;
6. Durante le attività scolastiche l'insegnante in servizio vigila sul comportamento degli alunni e sul rispetto degli arredi scolastici, segnalando al

Dirigente, al Vicario o ai fiduciari nei plessi i responsabili di eventuali scorrettezze o danni;

7. Nel servizio di mansa l'insegnante controlla che gli allievi mantengano un atteggiamento equilibrato senza creare confusione e disordine.

Art. 2 USCITA DEGLI ALUNNI PER CAUSE ECCEZIONALI

1. In caso di sciopero il Dirigente ne dà avviso ai genitori tramite comunicazione scritta sul diario degli alunni. I docenti della prima ora del giorno successivo, sono tenuti a controllare l'avvenuta firma della comunicazione da parte dei genitori. Tale procedimento è valido per tutte le comunicazioni interne.
2. L'uscita anticipata è consentita esclusivamente mediante la richiesta e l'accompagnamento da parte dei genitori; le eventuali deleghe devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico. In caso di circostanze eccezionali e di evacuazione immediata dalla scuola, il Dirigente adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, fermo restando la dovuta vigilanza da parte dei docenti.

In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla legge e dal piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

Art. 3 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

I viaggi d'istruzione e le visite guidate, la partecipazione alle attività teatrali e sportive, sono parte qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Le iniziative devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa e fanno parte integrante della progettazione didattica annuale di classe.

La partecipazione è garantita alle classi che raggiungeranno il 50% più uno delle adesioni; per quanto riguarda la settimana bianca non vi è limite numerico in quanto è destinata alla libera scelta della famiglie. Per i docenti accompagnatori rimangono valide le norme relative al rapporto docente-alunni previste dalla legge (1:15).

I disabili dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno.

Sono previsti anche docenti di riserva per eventuali necessità di sostituzione.

Uno dei docenti accompagnatori, individuato dal Dirigente scolastico, assume la funzione di referente, che avrà cura di coordinare le fasi del viaggio.

Art. 4 DIRITTI DELLO STUDENTE

Lo studente ha diritto:

1. a un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e a un servizio educativo-didattico di qualità;
2. ad una formazione culturale e professionale qualificata;
3. al rispetto della propria persona e alla riservatezza;
4. ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
5. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica;
6. al rispetto della propria identità culturale e religiosa;
7. ad una valutazione trasparente, tempestiva e adeguatamente motivata, nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi di migliorare il proprio rendimento;
8. gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;
9. gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 5 DOVERI DELLO STUDENTE

Lo studente ha il dovere di:

1. frequentare regolarmente le lezioni;
2. assolvere assiduamente gli impegni di studio;
3. essere puntuale a scuola ed essere fornito di tutto il materiale scolastico;
4. avere un comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, dei collaboratori, dei compagni durante l'orario delle lezioni compresa la mensa, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche comprese i viaggi d'istruzione e le visite guidate;
5. esprimersi correttamente nella lingua italiana senza usare termini volgari, impropri e/o offensivi;

6. presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso, adatto al luogo e alle persone;
7. non consumare alimenti e bevande durante le lezioni e non masticare chewing-gum;
8. utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi didattici per non arrecare danni alla scuola;
9. rispettare e avere cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola;
10. giustificare le assenze il prima possibile e presentare certificato medico per assenze superiori ai cinque giorni;
11. non portare a scuola oggetti estranei all'insegnamento e pericolosi;
12. non utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche salvo per particolari esigenze previa autorizzazione;
13. utilizzare in modo corretto i servizi igienici rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia. E' inoltre doveroso utilizzare in maniera corretta gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, nelle aule, nei bagni, nei corridoi, e negli altri spazi;
14. non allontanarsi, nemmeno momentaneamente dalla sede scolastica, senza essere accompagnato da un responsabile;

Il comportamento degli alunni, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.

Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione e alla formazione dei figli (art.30 della Costituzione Italiana).

ART. 6 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni:

1. Ammonizione privata.

Essa può essere orale o scritta tramite annotazione sul registro e/o sul diario dell'interessato e può essere inflitta dall'insegnante e/o dal Dirigente Scolastico per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti non gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni.

2. *Censura formale.*

Essa viene stabilita dai docenti e comunicata alla famiglia mediante lettera raccomandata, quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave di quello previsto al punto 1.

3. *Allontanamento dalla comunità scolastica.*

Esso è disposto dai docenti ed è previsto:

da 1 a 3 giorni per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare andamento delle lezioni e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la famiglia.

Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico, il genitore o chi esercita la patria potestà è tenuto al risarcimento economico per la riparazione; se non è possibile accertare l'autore del danno, la spesa sarà divisa all'interno della classe o del corso o dell'intera scuola, a seconda della tipologia del danno. Speciali sanzioni decise dal Collegio docenti possono riguardare la sospensione dalle visite e dai viaggi ammoniti sul registro di classe per più di cinque volte.

ART. 7 RICORSI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro cinque giorni dalla comunicazione presso l'organo di garanzia interno alla scuola costituito dal Dirigente scolastico, da un docente designato dal Collegio Docenti e da un genitore designato dal Consiglio d'Istituto. L'organo di garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse anche su conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Questo regolamento di disciplina, che è parte integrante del regolamento d'istituto, è adottato o modificato, sentito il parere del Consiglio d'Istituto.

ART. 8 RITARDI – PERMESSI – ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti e i ritardi con l'indicazione dell'orario di entrata constatandone le motivazioni. I ritardi continuativi dovranno essere giustificati per iscritto o personalmente dai genitori.

Le richieste di uscita anticipata dovranno essere compilate, sui moduli predisposti, da parte del genitore o da chi esercita la patria potestà che dovrà presentarsi a scuola per prelevare l'alunno autorizzato.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, le assenze sono giustificate con annotazione sull'apposito libretto consegnato, ad inizio di ogni anno scolastico previa firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà. Qualora un alunno, dopo tre giorni dal rientro, continui ad essere sprovvisto di giustificazione, il docente ne darà segnalazione alla famiglia tramite avviso scritto o telefonico.

I periodi di assenza superiori a cinque giorni devono essere giustificati con certificato medico. Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà essere ricercata la motivazione al fine di garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia.

Monte San Giovanni Campano, li. 30/05/2015

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO
N. 40/2015



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Avv. Paola Materiale

Paola Materiale

La Commissione:

“Regolamento d'Istituto e Carta dei servizi”

Referente: Prof. Mastracci Luigi

Ins. Lombardi Concetta

Ins. Bianchi Eliana

Luigi Mastracci
Concetta Lombardi

Eliana Bianchi